



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
"Giorgio Gasparini" Vignola (MODENA)

Enti Pubblici territoriali soci: Unione di Comuni Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci:
n° 4 del 29/12/2006
successiva modifica ed integrazione con delibera del
Comitato di Distretto:
n° 22 del 4/11/2010

INDICE

- art.1 DEFINIZIONE
- art.2 FINALITA' E OBIETTIVI
- art.3 DESTINATARI
- art.4 OPERATORI
- art.5 PRESTAZIONI
- art.6 ACCESSO AL SERVIZIO
- art.7 AMMISSIONI AL SERVIZIO
- art.8 REQUISITI E CRITERI DI AMMISSIONE
- art.9 REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE
- art.10 ORARI E MODALITA' DI LAVORO
- art.11 DIMISSIONI E SOSPENSIONI
- art.12 RECLAMI
- art.13 SERVIZI DI SUPPORTO
- art.14 RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO
- art.15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- art.16 CONTRIBUZIONE ECONOMICA DA PARTE DEGLI UTENTI

art. 1

DEFINIZIONE

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è gestito e organizzato **dall'ASP** attraverso una figura di **Responsabile**, coadiuvato da Responsabili delle Attività Assistenziali, e rappresenta lo strumento privilegiato per assistere presso il suo domicilio la persona che versa in condizioni di necessità permanente o temporanea. Il Servizio opera nel rispetto della persona e della sua dignità, della riservatezza con particolare riguardo allo stato e al tipo di bisogno e alle prestazioni richieste e ricevute. Opera altresì nel rispetto dell'uguaglianza a parità di bisogni e delle opzioni individuali. Il servizio viene svolto garantendo un'adeguatezza dell'intervento al bisogno e alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona.

art. 2

FINALITA' E OBIETTIVI

Il Servizio di Assistenza Domiciliare mira a garantire lo svolgimento di attività socio-sanitarie integrate al fine di favorire l'autonomia e il benessere personale dell'utente nel proprio ambiente di vita, a evitare rischi di isolamento ed emarginazione, a ridurre il ricorso al ricovero in strutture assistenziali e/o sanitarie, integrandosi con la famiglia nei propri compiti assistenziali.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare integra i propri interventi con quelli di eventuali servizi sanitari distrettuali fruiti dall'utente (ADI, SSM, SERT, ecc.).

art. 3

DESTINATARI

L'utenza è composta da anziani (età superiore ai 65 anni) parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, e da adulti (età compresa tra i 18 ed i 65 anni) quali:

- portatori di disabilità che si trovano in situazione di limitazione dell'autonomia personale anche temporanea,
- soggetti handicappati: coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;
- adulti le cui condizioni di dipendenza patologica, malattia mentale, gravi patologie sanitarie (malati terminali, sindrome da immunodeficienza acquisita, demenze precoci, ecc.), ne limitano l'autonomia personale e l'inserimento nella vita sociale.

Il Servizio viene erogato a persone che vivono sole, in coppia o inserite all'interno dei nuclei familiari, qualora i tenuti per legge agli alimenti non riescano a garantire la tutela necessaria, o comunque per garantire il supporto alle famiglie favorendo la permanenza della persona a domicilio, pur restando ferma la primaria responsabilità familiare e sempre partendo dal presupposto che la famiglia è chiamata a svolgere un ruolo prioritario ed insostituibile nelle funzioni di cura ai propri componenti.

art. 4

OPERATORI

Il S.A.D. viene svolto da Assistenti Domiciliari con la qualifica professionale di Addetti all'Assistenza di Base e/o qualifiche attinenti e/o un'esperienza professionale acquisita a seguito dello svolgimento di mansioni analoghe.

Vengono effettuati periodicamente interventi di qualificazione e aggiornamento del personale.

art. 5

PRESTAZIONI

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, per il raggiungimento dei suoi obiettivi assicura le seguenti prestazioni:

- aiuto per il governo della casa (riordino letto e stanza, preparazione e/o aiuto per i pasti, aiuto per gli acquisti, ecc.);

- aiuto nelle attività della persona su se stessa (alzata, igiene personale, vestizione, aiuto nell'assunzione dei pasti, ecc.);
- aiuto a favorire l'autosufficienza nell'attività giornaliera (mobilitazione e aiuto nella deambulazione, ecc.);
- interventi igienico sanitari di semplice attuazione sotto il controllo medico (prevenzione piaghe da decubito, piccole medicazioni, collegamento con i servizi sanitari, ecc.);
- prestazioni di segretariato sociale (accompagnamento a visite sanitarie, aiuto nello svolgimento per pratiche di pensione, invalidità ecc.);
- interventi tesi a favorire la vita di relazione, la mobilità, la socializzazione;
- **interventi di addestramento a familiari e assistenti familiari private.**

Tali attività vengono svolte dalle Assistenti Domiciliari in collaborazione con l'Assistente Sociale referente del caso e possono prevedere e/o promuovere il coinvolgimento della famiglia e del volontariato.

art. 6

ACCESSO AL SERVIZIO

La richiesta d'intervento può pervenire direttamente all'Assistente Sociale del Settore Adulti o del Settore Anziani competente per territorio o essere raccolta dagli Uffici Assistenza delle singole Amministrazioni. Tale richiesta può essere presentata dall'interessato, dai suoi familiari o da altre persone da lui incaricate. La segnalazione della necessità di un intervento di Assistenza Domiciliare può pervenire anche da istituzioni e servizi sociali o sanitari, che per loro attività vengono a contatto con la persona in stato di bisogno. La fruizione del servizio necessita in ogni caso dell'assenso scritto dell'interessato o di un familiare o del rappresentante legale.

art. 7

AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'Assistente Sociale referente del caso ha il compito e la responsabilità di istruire la pratica d'ammissione e formulare il Piano di Assistenza Individualizzato.

In questa fase l'Assistente Sociale deve se necessario coinvolgere tutti i Servizi Sociali e Sanitari competenti al fine di promuovere un intervento integrato e globale.

Le ammissioni al S.A.D. vengono proposte:

- per gli anziani, attraverso relazione scritta ad una Commissione composta da: Direttore dell'**ASP**, Responsabile del S.A.D., Coordinatore dell'Area Anziani; Questa commissione discute e valuta le ammissioni in base a criteri appositamente studiati per garantire equità e trasparenza.
- per gli adulti, attraverso la discussione e la valutazione nell'ambito degli Organismi di valutazione a composizione mista sociale e sanitaria; quindi in primo luogo dall'U.V.A.R. (Unità di Valutazione delle Abilità Residue), ma anche negli appositi organismi da prevedere per le altre Aree (Dipendenze Patologiche, A.I.D.S., Salute Mentale, gravi patologie sanitarie e Anziani) o all'interno dell'èquipe dell'Area Adulti per i casi a problematica solo sociale. Ogni ammissione di adulti viene ratificata dalla Commissione prevista al punto precedente.

Le ammissioni vengono approvate con atto del Responsabile cui vengono assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione le risorse. Per le urgenze è facoltà del Responsabile del S.A.D. di procedere all'ammissione immediata; l'ammissione d'urgenza deve successivamente essere ratificata dagli organismi competenti.

Dal momento della richiesta di ammissione al servizio al momento dell'inizio delle prestazioni del Servizio Assistenza Domiciliare non devono trascorrere più di 30 giorni; nel caso in cui ciò non sia possibile se ne dovrà dare comunicazione scritta all'utente indicandone i motivi e i tempi entro i quali si prevede di procedere.

Uguale comunicazione scritta dovrà essere inviata all'utente in caso di rigetto della domanda proposta.

art. 8

REQUISITI E CRITERI DI AMMISSIONE

- **RESIDENZA** - è indispensabile per l'ammissione al S.A.D. essere residenti **nel territorio della Zona Sociale di Vignola**. Possono essere ammessi in casi eccezionali persone residenti altrove, ma dimoranti nei territori di cui sopra; in tal caso occorre valutare se sia possibile regolarizzarne al più presto la situazione anagrafica.
- **ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO** - deve essere espresso il consenso alla fruizione del Servizio, tramite la presentazione di una domanda scritta. In casi particolari dove persistono condizioni di abbandono è indispensabile che gli operatori tentino di rimuovere ogni ostacolo all'accettazione del servizio da parte del potenziale utente, almeno limitatamente alle prestazioni ritenute essenziali.
- **SITUAZIONE FAMILIARE** - a fronte di un disinteressamento persistente da parte dei familiari anche conviventi, si interviene, nonostante la loro presenza od il loro reddito, per tutelare il cittadino evitandone lo stato di abbandono e facendo poi ogni pressione possibile sui parenti affinché rispondano delle loro responsabilità. In tali casi vengono comunque sempre avvertiti i Servizi Sociali del Comune di residenza.

art. 9

REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE

- **COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE** - vengono privilegiate le richieste di persone che vivono sole o inserite in nuclei dove i componenti familiari non sono in grado, per diverse motivazioni (età, numero dei componenti, disabilità, conflittualità, ecc.), di offrire l'assistenza necessaria.
- **GRAVITA' DELLA CONDIZIONE PSICO-FISICA** - si privilegiano le persone che a parità di condizioni presentano una situazione psico-fisica più grave.
- **FRUIZIONE DI ALTRI SERVIZI PUBBLICI E/O PRIVATI** - si privilegiano gli utenti che non usufruiscono di altri Servizi e che versano in condizioni di isolamento personale e sociale. Si pone comunque l'attenzione nelle situazioni in cui il S.A.D. è indispensabile per l'accesso agli altri Servizi o a spazi di socializzazione e/o riabilitazione.
- **REDDITO** - unicamente nel caso in cui non sia temporaneamente possibile assicurare i servizi del S.A.D. a tutte le persone ammesse dagli organismi di cui all'art. 7 comma 2 prima e seconda alinea, vengono privilegiate le situazioni a più basso ISEE non solo riferito al richiedente, ma anche a quelle del suo nucleo familiare e degli eventuali tenuti agli alimenti.
In questo caso competente a compilare una graduatoria degli ammessi in lista di attesa è la Commissione di cui all'art. 7 comma 2 prima alinea.

art. 10

ORARI E MODALITA' DI LAVORO

Il Servizio viene garantito dal lunedì al sabato, mattino e pomeriggio, escluso il sabato pomeriggio. Il pomeriggio del sabato e nei giorni festivi viene assicurato il Servizio in forma straordinaria solo nei casi e nei limiti dettati da motivi di estrema urgenza, difficoltà e necessità.

art. 11

DIMISSIONI o SOSPENSIONI

La dimissione dal S.A.D. può avvenire per:

- rinuncia scritta presentata dall'interessato, dai suoi familiari o da altre persone da lui incaricate;
- ricovero presso strutture residenziali;
- sopravvenuta mancanza dei requisiti di ammissione;

La sospensione può avvenire per:

- richiesta scritta di sospensione temporanea da parte dell'interessato, dei suoi familiari o di altra persona da lui incaricata;
- assenza temporanea dell'utente;
- mancanza temporanea dei requisiti di ammissione.

art. 12 RECLAMI

I cittadini possono inviare segnalazioni e reclami scritti in merito alle decisioni in materia di ammissione al Servizio e alla sua gestione alla Responsabile dell'Area Adulti/Anziani/Assistenza Domiciliare dell'ASP, ovvero al Direttore dell'ASP. Il reclamo può essere presentato anche tramite consegna dello stesso allo sportello dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'ASP o presso gli Uffici Servizi Sociali dei Comuni.

Il reclamo dovrà essere presentato in forma scritta (mediante consegna diretta, per posta, via fax, per posta elettronica) e sottoscritto dal presentatore.

In caso di presentazione formale la risposta è di competenza del Responsabile di Area Adulti/Anziani/Assistenza Domiciliare dell'ASP, ed avviene con la massima celerità e comunque entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo.

I reclami anonimi e non circostanziati non saranno presi in considerazione.

L'elenco dei reclami viene fornito mensilmente al Consiglio di Amministrazione.

art. 13 SERVIZI DI SUPPORTO

L'ASP, previo accordo con i soggetti interessati e sostenendone gli oneri derivati, può avvalersi di strutture e risorse socio-assistenziali dei Comuni, della A.U.S.L., delle I.P.A.B., ecc. per assicurare ai propri utenti Servizi di supporto quali: bagni assistiti, pasti a domicilio, lavanderia, ecc.

art. 14 RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO

Il Servizio promuove e valorizza la collaborazione con il volontariato sia singolo che in forma associata, purché qualificato a giudizio del Servizio all'erogazione delle prestazioni richieste.

Tale rapporto deve rispettare le procedure e le indicazioni delle leggi vigenti.

Viene ricercata ogni collaborazione territoriale che determini nell'utente un miglioramento del proprio stato.

art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" i dati personali e le informazioni acquisiti sono oggetto di trattamento secondo le modalità e le cautele previste dal predetto Decreto Legislativo, rispettando i presupposti di legittimità, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della dignità e della riservatezza. Agli interessati o alle persone presso le quali sono raccolti i dati, saranno date le informazioni di cui agli artt. 13 e 22 del Codice.

Il conferimento dei dati da parte degli interessati è da ritenersi obbligatorio per fruire del servizio. Ai sensi dell'art. 73 del Codice le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento alle attività oggetto del presente regolamento, sono da intendersi di rilevante interesse pubblico, e pertanto si ritiene autorizzato anche il trattamento di dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice medesimo. E' fatta salva la comunicazione dei dati eseguita in adempimento ad obbligo di legge o quando è necessaria per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Regolamento

art. 16 CONTRIBUZIONE ECONOMICA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONSORTILE E DEI LORO FAMILIARI

UTENTI ANZIANI

A) INDICAZIONI GENERALI

Gli anziani ammessi alle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare e, eventualmente, i familiari che di seguito si andranno ad indicare, sono tenuti a contribuire alle spese dell'assistenza usufruita con una quota oraria che, fatta eccezione per coloro che risulteranno esenti, nel periodo **01.01.2007/31.12.2007** è ricompresa fra:

- minimo € 1,00 all'ora;
- massimo € **19,90** all'ora.

Successivamente la quota oraria minima rimane invariata, mentre la quota oraria massima è soggetta ad aggiornamento annuale sulla base delle variazioni ISTAT, con arrotondamento al decimo inferiore (**es. aumento ISTAT da applicare nel 2008 pari al 2,0% = € 20,30 e quindi € 20,30**).

La contribuzione al servizio decorre, **così come modificato dalla decisione del 4.11.2010 del Comitato di Distretto:**

- ⇒ **per il SAD ordinario dall'ottavo** giorno di calendario successivo all'effettuazione del 1° intervento domiciliare. **La gratuità ha luogo solo in occasione della prima attivazione del servizio e non è fruibile per successive attivazioni, anche se ciò avvenisse a distanza di anni.**
- ⇒ **per il SAD a seguito delle dimissioni protette ospedaliere, di lasciare all'assistente sociale la valutazione di un periodo gratuito per un massimo di 15 giorni di calendario, successivi all'effettuazione del 1° intervento domiciliare. Si prevede la possibilità di ripetibilità del periodo di gratuità a seguito di successive dimissioni ospedaliere;**

La determinazione della contribuzione tiene conto:

- del complessivo numero di ore di assistenza effettivamente usufruite;
- dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al D. Lgs. 109/1998 come modificato dal D. Lgs 130/2000. La scelta dell'applicazione della normativa ISEE viene effettuata in attesa dell'approvazione del DPCM previsto dal comma 2-ter del succitato D. Lgs. 109/1998 come modificato dal D. Lgs 130/2000; quando tale DPCM sarà approvato si provvederà ai necessari adeguamenti.

B) ORE DI ASSISTENZA

Il numero mensile di ore di assistenza effettivamente usufruite è assoggettato a contribuzione fino ad un massimo di 40. Per le ore eccedenti tale numero, tenuto conto del fatto che ci si trova di fronte a situazioni particolarmente gravi che richiedono elevatissimi livelli d'intervento, non si richiede contribuzione

Il numero mensile di ore di assistenza effettivamente usufruite viene rilevato dal competente servizio amministrativo. Se vi sono più ammessi appartenenti allo stesso nucleo familiare, si effettua un unico conteggio delle ore usufruite da tutti quanti. Se il programma prevede che le ore di assistenza vengano effettuate dagli Assistenti Domiciliari in coppia, si rileva il numero di ore complessive prestate da tutti gli operatori.

C) INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE: COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E ULTERIORI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI TENUTI ALLA CONTRIBUZIONE

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assume come unità di riferimento la composizione del nucleo familiare individuata dal D. Lgs. 109/1998 come modificato dal D. Lgs 130/2000, con le precisazioni contenute nel DPCM 221/1999 come modificato dal DPCM 242/2001, senza avvalersi della prevista facoltà di procedere ad estrazioni nell'ambito dei soggetti ivi indicati.

Ai fini della contribuzione si prendono in considerazione il nucleo familiare dell'utente e tutti i nuclei dei familiari previsti:

- all'art. 437 del codice civile (donatario)
- ai punti 1 (coniuge) e 2 (figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali) dell'art. 433 del codice civile.

Ai fini dell'applicazione di cui sopra si richiede sempre all'utente autocertificazione circa l'esistenza o meno di donazioni dal medesimo effettuate e l'esistenza o meno di familiari del tipo suindicato.

Nei confronti dell'anziano utente si applica la contribuzione in modo diverso, come meglio precisato alla successiva lettera D), a seconda che il medesimo:

- 1) faccia parte di un nucleo familiare composto soltanto dall'utente oppure dall'utente e dal coniuge;
- 2) faccia parte di un nucleo familiare composto, oltre che dall'utente e dall'eventuale coniuge, anche da altri familiari.

La prima volta il calcolo della contribuzione è effettuato sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente valido alla data della domanda d'ammissione dell'utente al S.A.D., qualora gli interessati ne siano già in possesso, oppure sulla base dell'ISEE determinato a seguito di apposita presentazione di dichiarazione unica sostitutiva effettuata nei 30 giorni seguenti all'inoltro della domanda di cui sopra.

Successivamente il ricalcolo avviene annualmente, per il periodo 01 gennaio/31 dicembre, con riferimento ad ISEE valido al 31 dicembre dell'anno precedente (quindi, ad esempio, ISEE valido al 31 dicembre 2007 per la contribuzione relativa al periodo 01 gennaio/31 dicembre 2008). A tal fine l'Ufficio Amministrativo effettua, nel periodo 15 settembre/15 novembre, le verifiche necessarie ad accertare, attraverso la banca dati istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 4-bis del D. Lgs. 109/1998 come modificato dal D. Lgs 130/2000, se esista già per gli interessati un ISEE con validità estesa a tale data del 31 dicembre. Qualora presso la suddetta banca dati tale ISEE non esista, l'Ufficio Amministrativo avverte, entro il 30 novembre, gli interessati della necessità di procedere.

E' facoltà di ciascuno dei soggetti di cui sopra presentare, entro il periodo di validità annuale della prevista dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare eventuali mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare; in tal caso gli effetti sulla determinazione della contribuzione decorrono dal mese successivo a quello della presentazione della nuova dichiarazione.

D) MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

La contribuzione è determinata con il sistema della "tariffa lineare" mediante combinazione dei valori della quota oraria minima e massima come sopra definiti (da € 1,00 ad € 19,90 nel periodo 01.01.2007/31.12.2007) e dei valori dell'ISEE minimo e massimo che si va a fissare. Si introducono, in considerazione di quanto già previsto nella precedente lettera C), due diversi valori dell'ISEE minimo e massimo.

1) Primo tipo di valori dell'ISEE minimo e massimo

Si applicano alla contribuzione che viene posta a carico del nucleo familiare composto soltanto dall'utente oppure dall'utente e dal coniuge. Per il periodo 01.01.2007/31.12.2007 il valore dell'ISEE minimo è fissato in € 5.620,00 ed il valore dell'ISEE massimo è fissato in € 25.360,00. Successivamente i suddetti valori sono soggetti ad aggiornamento annuale sulla base delle variazioni ISTAT, con arrotondamento di entrambi agli € 10 inferiori (es. aumento ISTAT da applicare nel 2008 pari al 2,00% = € 5.732,40 e quindi € 5.730,00 ed € 25.867,20 e quindi € 25.860,00).

2) Secondo tipo di valori dell'ISEE minimo e massimo

Si applica alla contribuzione che viene posta a carico:

- del nucleo familiare composto dall'utente, con l'eventuale coniuge, ed anche da altri soggetti;
- dei nuclei familiari, diversi da quello dell'utente, composti dai soggetti previsti all'art. 437 (donatario) ed ai punti 1 (coniuge) e 2 (figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali) dell'art. 433 del codice civile e da eventuali altri componenti del loro nucleo.

Per il periodo 01.01.2007/31.12.2007 il valore dell'ISEE minimo è fissato in € 8.330,00 ed il valore dell'ISEE massimo è fissato in € 38.270,00. Successivamente i suddetti valori sono soggetti ad aggiornamento annuale sulla base delle variazioni ISTAT, con arrotondamento di entrambi agli € 10 inferiori (es. aumento ISTAT da applicare nel 2008 pari al 1,7% = € 8.496,60 e quindi € 8.490,00 ed € 39.035,40 e quindi € 39.030,00).

In presenza di valore ISEE del proprio nucleo familiare inferiore al minimo è prevista esenzione dal pagamento della contribuzione. In presenza di valore ISEE del proprio nucleo familiare superiore al massimo è previsto il pagamento dell'intera quota oraria individuata. In presenza di valori ISEE del proprio nucleo familiare intermedi fra il minimo ed il massimo, si introducono percentuali, arrotondate al centesimo inferiore, applicate sia al valore della quota oraria di contribuzione che al valore dell'ISEE del nucleo familiare considerato, come evidenziato dalle due tabelle allegate al presente Regolamento quali

parti integranti e sostanziali del medesimo, che contengono lo sviluppo delle tariffe lineari del primo e del secondo tipo valide per il periodo **01.01.2007/31.12.2007**.

Qualora l'insieme delle quote orarie poste a carico dei diversi tenuti sia superiore alla quota oraria massima prevista (**€ 19,90** nel periodo **01.07.2007/31.12.2007**), si opera nel modo seguente:

a) Il nucleo familiare dell'utente è composto soltanto dal medesimo e dall'eventuale coniuge.

In questo caso l'utente versa per intero la quota oraria a proprio carico e nei confronti degli altri soggetti tenuti si operano riduzioni percentuali, come nel sotto indicato esempio per il periodo **01.01.2007/31.12.2007**:

SOGGETTO TENUTO	QUOTA ORARIA IN EURO	QUOTA RICALCOLATA
Utente/Coniuge	10,45	10,45
Figlio 1	11,21	3,69
Figlio 2	7,43	2,45
Figlio 3	10,07	3,31
TOTALE	39,16	19,90

b) Il nucleo familiare dell'utente è composto, oltre che dal medesimo e dall'eventuale coniuge, anche da altri soggetti (ad esempio un figlio).

In questo caso le riduzioni percentuali, come nel sottoindicato esempio per il periodo **01.01.2007/31.12.2007** si applicano nei confronti di tutti i soggetti tenuti:

SOGGETTO TENUTO	QUOTA ORARIA IN EURO	QUOTA RICALCOLATA
Utente/Coniuge/Figlio 1	10,45	5,31
Figlio 2	11,21	5,70
Figlio 3	7,43	3,77
Figlio 4	10,07	5,12
TOTALE	39,16	19,90

All'atto dell'ammissione di un utente alle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare, l'utente medesimo e tutti gli altri soggetti tenuti alla contribuzione devono sottoscrivere un contratto di accettazione di quanto previsto dal presente Regolamento.

Nel caso soggetti che hanno sottoscritto il suddetto contratto (ad es. figli non conviventi) omettano o rifiutino di produrre nei tempi previsti la dichiarazione unica sostitutiva necessaria alla determinazione del loro ISEE, si procede nei loro confronti applicando la quota massima prevista (**€19,90** nel periodo **01.01.2007/31.12.2007**). Sostanzialmente, riprendendo l'esempio di cui alla lettera b) suindicata, se i figli 2 e 4 non producono la dichiarazione unica sostitutiva, si procede nel modo seguente:

SOGGETTO TENUTO	QUOTA ORARIA IN EURO	QUOTA RICALCOLATA
Utente/Coniuge/Figlio 1	10,45	3,60
Figlio 2	19,90	6,87
Figlio 3	7,43	2,56
Figlio 4	19,90	6,87
TOTALE	57,68	19,90

Nel caso uno o più dei soggetti tenuti a contribuire rifiutino, al momento dell'ammissione dell'utente, di sottoscrivere il previsto contratto, la Commissione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, su relazione scritta dell'Assistente Sociale Responsabile del caso, adotta una delle seguenti decisioni:

- non ammette l'anziano alle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare, ritenendo che il medesimo, con l'eventuale aiuto dei familiari tenuti a prestare assistenza, sia comunque sufficientemente tutelato;
- ammette l'anziano alle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare quando ritiene che il medesimo, in caso contrario, non sia sufficientemente tutelato. Contemporaneamente all'ammissione la Commissione, se ne sussistono le condizioni, dispone l'avvio delle procedure previste dall'art. 121 del codice penale (richiesta all'Autorità Giudiziaria di nomina di un Curatore Speciale per l'interposizione di querela).

E) APPLICAZIONE

E' facoltà dell'anziano utente, o di qualcuno degli altri soggetti tenuti alla contribuzione, decidere di pagare la quota oraria massima prevista, sottoscrivendo apposito impegno. In tal caso nessun altro adempimento è previsto a carico del medesimo e degli altri soggetti tenuti; in particolare non si rende

necessaria la presentazione d'alcuna dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del D. Lgs. 109/1998 come modificato dal D. Lgs 130/2000.

Il termine massimo entro cui deve essere presentata la documentazione (modulo per la contribuzione massima o autocertificazione ISEE) risulta essere il trentesimo giorno successivo alla data di ammissione; se l'utente non provvede entro tale termine alla presentazione della propria documentazione si procederà alla fatturazione della quota massima all'utente stesso; se invece sono gli altri tenuti o alcuni di questi a non rispettare il termine di presentazione verrà fatturata la quota massima ricalcolando proporzionalmente le quote dovute dei tenuti escluso l'utente come già descritto alla lettera b) del precedente punto D).

E' facoltà dell'insieme dei soggetti, tenuti a contribuire con riferimento al/i medesimo/i utente/i, indicare un unico soggetto al quale deve essere indirizzata la richiesta di pagamento relativa alla somma complessiva delle quote orarie di contribuzione a carico di tutti i tenuti medesimi.

All'applicazione del presente Regolamento si procede a decorrere dall'**01.01.2007**.

I pagamenti hanno luogo sulla base di trimestralità posticipate.

Particolari ed eccezionali situazioni di disagio, connesse al contesto di vita familiare ed alla difficoltà di applicare automaticamente quanto previsto dall'ISEE in tutte le effettive situazioni, non già considerate dal presente Regolamento e tali da influenzare pesantemente la possibilità di utilizzare il servizio, possono essere segnalate dall'Assistente Sociale referente per il Comune di residenza ad un'apposita Commissione Tecnica costituita da Funzionari degli Enti Locali del territorio e da rappresentanti tecnici delle Organizzazioni Sindacali (ad es. Funzionari dei CAAF o degli Enti di patronato). Tale Commissione, che sarà nominata dal Consiglio di Amministrazione **dell'Azienda**, può applicare, con provvedimento motivato, esenzioni parziali o totali dalla contribuzione prevista.

Quando le difficoltà di applicazione automatica dell'ISEE sono legate a situazioni nelle quali un utente anziano è provvisto, quale unico patrimonio immobiliare, di una casa di abitazione di valore dell'imponibile definito ai fini ICI molto elevato e contemporaneamente è sprovvisto di liquidità (redditi molto bassi e assenza di patrimonio mobiliare), l'Assistente Sociale Responsabile del caso dovrà procedere:

- a) ad assisterlo nelle procedure necessarie a far sì che possa adempiere in vita a corrispondere quanto previsto dal proprio ISEE;
- b) ove non possibile, a richiedere all'anziano utente, contemporaneamente alla presentazione di proposta di riduzione od esenzione alla Commissione Tecnica di cui sopra, la sottoscrizione di una dichiarazione di consenso alla rivalsa ereditaria.

ALLEGATI: 1) Tabella con le quote orarie di contribuzione per l'utente Anziano solo o con coniuge;
2) Tabella con le quote orarie di contribuzione per i figli.

UTENTI ADULTI

A) INDICAZIONI GENERALI

Gli ammessi alle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare di età adulta (da 18 a 64 anni) sono tenuti a contribuire alle spese dell'assistenza usufruita con una quota oraria che, fatta eccezione per coloro che risulteranno esenti, nel periodo **01.01.2007/31.12.2007** è ricompresa fra:

- minimo € 1,00 all'ora;
- massimo €**13,10** all'ora.

Successivamente la quota oraria minima rimane invariata, mentre la quota oraria massima è soggetta ad aggiornamento annuale sulla base delle variazioni ISTAT, con arrotondamento al decimo inferiore (es. aumento ISTAT **2008** pari al **2,00%** = € **13,37**e quindi € **13,30**).

La contribuzione al servizio decorre, **così come modificato dalla decisione del 4.11.2010 del Comitato di Distretto:**

- ⇒ **per il SAD ordinario dall'ottavo** giorno di calendario successivo all'effettuazione del 1° intervento domiciliare. **La gratuità ha luogo solo in occasione della prima attivazione del servizio e non è fruibile per successive attivazioni, anche se ciò avvenisse a distanza di anni.**

- ⇒ per il SAD a seguito delle dimissioni protette ospedaliere, di lasciare all'assistente sociale la valutazione di un periodo gratuito per un massimo di 15 giorni di calendario, successivi all'effettuazione del 1° intervento domiciliare. Si prevede la possibilità di ripetibilità del periodo di gratuità a seguito di successive dimissioni ospedaliere;

B) DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

La determinazione della contribuzione tiene conto:

- del complessivo numero di ore di assistenza effettivamente usufruite;
- dei complessivi introiti personali dell'utente;
- dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al D. Lgs. 109/1998 come modificato dal D. Lgs 130/2000 riferito al nucleo familiare dell'utente. La scelta dell'applicazione della normativa ISEE viene effettuata in attesa dell'approvazione del DPCM previsto dal comma 2-ter del succitato D. Lgs. 109/1998 come modificato dal D. Lgs 130/2000; quando tale DPCM sarà approvato si provvederà ai necessari adeguamenti.

L'obiettivo che si vuole perseguire è quello di prevedere:

- Esenzione o quote molto basse in presenza di situazioni dove si riscontrano introiti personali dell'utente bassi accompagnati da un ISEE basso del nucleo familiare (famiglia complessivamente in difficoltà economiche);
- Quote medie in presenza di situazioni dove si riscontrano introiti personali dell'utente medio/alti accompagnato da un ISEE medio/basso del nucleo familiare (il reddito dell'assistito contribuisce al mantenimento degli altri componenti del nucleo);
- Quote medie in presenza di situazioni dove si riscontrano introiti personali dell'utente bassi accompagnati da un ISEE medio/alto del nucleo familiare (gli altri componenti del nucleo contribuiscono al mantenimento dell'utente);
- Quote alte in presenza di situazioni dove si riscontrano introiti personali dell'utente medio/alti accompagnati da un ISEE medio/alto del nucleo familiare (nuclei familiari complessivamente in condizioni economiche medio/alte).

C) ORE DI ASSISTENZA

Il numero mensile di ore di assistenza effettivamente usufruite è assoggettato a contribuzione fino ad un massimo di 40. Per le ore eccedenti tale numero, tenuto conto del fatto che ci si trova di fronte a situazioni particolarmente gravi che richiedono elevatissimi livelli di intervento, non si richiede contribuzione

Il numero mensile di ore di assistenza effettivamente usufruite viene rilevato dal competente servizio amministrativo. Se vi sono più ammessi appartenenti allo stesso nucleo familiare, si effettua un unico conteggio delle ore usufruite da tutti quanti. Se il programma prevede che le ore di assistenza vengano effettuate dalle Assistenti Domiciliari in coppia, si rileva il numero di ore complessive prestate da tutte le operatrici.

D) INTROITI UTENTE

Sugli introiti personali dell'utente viene calcolato fino al 50% della quota massima oraria prevista per la contribuzione (quindi per il periodo **01.01.2007/31.12.2007** da un minimo di € 0,50 fino ad un massimo **di € 6,55**).

Gli introiti personali dell'utente si compongono della somma complessiva degli introiti goduti dal/dagli assistito/i, sommando eventuali redditi, con riferimento all'imponibile al lordo degli oneri deducibili, a tutti gli altri introiti di qualsiasi natura (ad es.: gli assegni di invalidità civile e di accompagnamento, le rendite I.N.A.I.L., i vitalizi dello stato, ecc.); si fa riferimento, per ogni tipo di introito, all'anno dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (ad es. per il calcolo della contribuzione del periodo **01.01.2007/31.12.2007** agli introiti **2006**). In caso di più assistiti la somma degli introiti di tutti quanti viene divisa fra il numero dei medesimi.

La contribuzione è determinata con il sistema della "tariffa lineare" mediante combinazione dei valori della quota oraria minima e massima come sopra definiti (da € 0,50 ad **€ 6,55** nel periodo **01.01.2007/31.12.2007**) e dei valori degli introiti personali minimo e massimo. Il valore minimo viene fissato nella stessa misura del valore minimo dell'ISEE previsto per la contribuzione degli

utenti anziani (quindi, fino al **31.12.2007 € 5.620,00** e successivamente con le medesime variazioni ISTAT). Il valore massimo viene fissato fino al **31.12.2007** nella misura **di € 19.990,00**

In presenza di introiti personali dell'utente inferiori al minimo, è prevista esenzione dal pagamento di questo primo 50% della contribuzione.

In presenza di introiti personali dell'utente superiori al massimo, è previsto il pagamento dell'intera quota oraria individuata. In presenza di valori intermedi fra il minimo ed il massimo, si introducono percentuali, arrotondate al centesimo inferiore, applicate sia al valore della quota oraria di contribuzione che al valore degli introiti personali dell'utente, come evidenziato dalla tabella allegata al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale del medesimo, che contiene lo sviluppo della tariffa lineare valida fino al **31.12.2007**.

La determinazione della contribuzione ha luogo annualmente a decorrere dal 01 gennaio. In caso di modifica in corso d'anno della composizione degli introiti personali dell'utente, è possibile chiedere modifica della contribuzione, che decorre dal mese successivo all'inoltro dell'istanza.

E) INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE DEL NUCLEO FAMILIARE DELL'UTENTE

Sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell'utente viene calcolato **fino al 50% della quota massima** oraria prevista per la contribuzione (quindi per il periodo **01.01.2007/31.12.2007** da un minimo di € 0,50 fino ad un massimo di **€ 6,55**).

Ai fini dell'applicazione della suddetta quota si assume come unità di riferimento la composizione del nucleo familiare individuata dal D. Lgs. 109/1998 come modificato dal D. Lgs 130/2000, con le precisazioni contenute nel DPCM 221/1999 come modificato dal DPCM 242/2001, senza avvalersi della prevista facoltà di procedere ad estrazioni nell'ambito dei soggetti ivi indicati.

La prima volta il calcolo della contribuzione è effettuato sulla base dell'ISEE valido alla data della domanda d'ammissione dell'utente al S.A.D., qualora gli interessati ne siano già in possesso, oppure sulla base dell'ISEE determinato a seguito di apposita presentazione di dichiarazione unica sostitutiva effettuata nei 30 giorni seguenti all'inoltro della domanda di cui sopra.

Successivamente il ricalcolo avviene annualmente, per il periodo 01 gennaio/31 dicembre, con riferimento ad ISEE valido al 31 dicembre dell'anno precedente (quindi, ad esempio, ISEE valido al 31 dicembre **2006** per la contribuzione relativa al periodo 01 gennaio/31 dicembre **2007**). A tal fine l'Ufficio Amministrativo effettua, nel periodo 15 settembre/15 novembre, le verifiche necessarie ad accertare, attraverso la banca dati istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 4-bis del D. Lgs. 109/1998 come modificato dal D. Lgs 130/2000, se esista già per gli interessati un ISEE con validità estesa a tale data del 31 dicembre. Qualora presso la suddetta banca dati tale ISEE non esista, l'Ufficio Amministrativo avverte, entro il 30 novembre, gli interessati della necessità di procedere.

E' possibile presentare, entro il periodo di validità annuale della prevista dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione qualora si intenda far rilevare eventuali mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare; in tal caso gli effetti sulla determinazione della contribuzione decorrono dal mese successivo a quello della presentazione della nuova dichiarazione.

La contribuzione è determinata con il sistema della "tariffa lineare" mediante combinazione dei valori della quota oraria minima e massima come sopra definiti (da € 0,50 ad **€ 6,55** nel periodo **01.01.2007/31.12.2007**) e dei valori dell'ISEE minimo e massimo fissati per la contribuzione dei figli degli utenti anziani (quindi, fino al **31.12.2007, € 8.330,00/38.270,00** e successivamente con le medesime variazioni ISTAT).

In presenza di valore ISEE del proprio nucleo familiare inferiore al minimo è prevista esenzione dal pagamento della contribuzione. In presenza di valore ISEE del proprio nucleo familiare superiore al massimo è previsto il pagamento dell'intera quota oraria individuata. In presenza di valori ISEE del proprio nucleo familiare intermedi fra il minimo ed il massimo, si introducono percentuali, arrotondate al centesimo inferiore, applicate sia al valore della quota oraria di contribuzione che al valore dell'ISEE del nucleo familiare considerato, come evidenziato dalla tabella allegata al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale del medesimo, che contiene lo sviluppo della tariffa lineare valida **fino al 31.12.2007**.

F) APPLICAZIONE

E' facoltà dell'utente adulto, o di qualcuno dei suoi familiari, decidere di pagare la quota oraria massima prevista, sottoscrivendo apposito impegno. In tal caso nessun altro adempimento è previsto; in particolare non si rende necessaria la presentazione d'alcuna dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del D. Lgs. 109/1998 come modificato dal D. Lgs 130/2000.

Il termine massimo entro cui deve essere presentata la documentazione (modulo per la contribuzione massima o autocertificazione del reddito e autocertificazione ISEE) risulta essere il trentesimo giorno successivo alla data di ammissione; se questo termine non verrà rispettato si procederà alla fatturazione della quota massima.

All'applicazione del presente Regolamento si procede a decorrere dall'**01.01.2007**.

I pagamenti hanno luogo sulla base di trimestralità posticipate.

All'atto dell'ammissione di un utente alle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare consortile, l'utente medesimo, o uno dei componenti del suo nucleo familiare, deve sottoscrivere un contratto di accettazione di quanto previsto dal presente Regolamento.

Nel caso nessuno dei componenti il nucleo familiare accetti, al momento della prevista ammissione, di sottoscrivere il contratto suddetto, la Commissione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, su relazione scritta dell'Assistente Sociale Responsabile del caso, adotta una delle seguenti decisioni:

- c) non ammette l'utente alle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare consortile, ritenendo che il medesimo, con l'eventuale aiuto dei familiari tenuti a prestare assistenza, sia comunque sufficientemente tutelato;
- d) ammette l'utente alle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare per il tempo e per le prestazioni ritenuti indispensabile a fornire il minimo di necessaria tutela; tale decisione deve essere ratificata dalla Commissione Tecnica di cui al comma successivo..

Particolari ed eccezionali situazioni di disagio, connesse al contesto di vita familiare ed alla difficoltà di applicare automaticamente quanto previsto dall'ISEE in tutte le effettive situazioni, non già considerate dal presente Regolamento e tali da influenzare pesantemente la possibilità di utilizzare il servizio, possono essere segnalate dall'Assistente Sociale referente per il Comune di residenza ad un'apposita Commissione Tecnica costituita da Funzionari degli Enti Locali del territorio e da rappresentanti tecnici delle Organizzazioni Sindacali (ad es. Funzionari dei CAAF o degli Enti di patronato). Tale Commissione, che sarà nominata dal Consiglio di Amministrazione **dell'Azienda**, può applicare, con provvedimento motivato, esenzioni parziali o totali dalla contribuzione prevista.

ALLEGATO: Tabella con le quote calcolate sugli introiti dell'utente e sull'ISEE del nucleo familiare

F:\ASP\2006\CDS – scheda B – allegato - DEFINITIVO